



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

NOTA INTEGRATIVA al BILANCIO CONSOLIDATO al 31.12.2018

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica
4. Principi di consolidamento applicati
5. Criteri di valutazione applicati
6. Operazioni infragruppo
7. Redazione del Bilancio consolidato - differenza di consolidamento
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni
9. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie
10. Ratei, risconti e altri accantonamenti
11. Interessi e altri oneri finanziari
12. Gestione straordinaria
13. Compensi amministratori e sindaci
14. Strumenti derivati
15. Enti inclusi nel consolidato – informazioni supplementari (personale – perdite ripianate)
16. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126 e successivamente dal DM 11 agosto 2017. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*, approvato nell'agosto 2014.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti Pubblici redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per l'anno 2018, il Comune di Forlimpopoli, in sede di predisposizione del bilanci consolidato, ha:

- individuato i componenti del *“Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Forlimpopoli”*;
- altresì individuato i componenti del *“Perimetro di consolidamento”* del comune di Forlimpopoli.

2. Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2017.

Il percorso di predisposizione del Bilancio Consolidato ha preso avvio determinando il perimetro di consolidamento sulla base delle partecipazioni indicate dall'Ente.

3. Composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Forlimpopoli al 31.12.2018 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti **società / organismi partecipati**:

GRUPPO A.P.	sede	capitale	% possesso	inclusio- ne peri- metro	ragioni esclusio- ne
Società controllate					
---	---		---	---	
Società partecipate					
Livia Tellus Romagna Holding (bi- lancio consolidato)	Forlì (FC)		4,08%	SI	
HERA SPA	Bologna (BO)	1.489.358.745	0,1842%	NO	mista
Casa Artusi	Forlimpopoli (FC)		60,00%	NO	Irrilevanza
LEPIDA SPA	Bologna (BO)	65.526.000	0,0014%	SI	
AMR srl consortile	Cesena (FC)	100.000	0,4242%	SI	
Società per l'Affitto	Forlì (FC)		5,00%	NO	mista
Enti strumentali controllati					
---	---		---	---	
Enti strumentali partecipati					
ASP Forlivese	Predappio (FC)		17,59%	SI	
ACER Azienda Casa	Forlì (FC)	4.412.295	2,69%	SI	
Consorzio Bonifica	Cesena (FC)		1,01%	SI	

Le percentuali dei voti spettanti in assemblea ordinaria coincidono con le percentuali di partecipazione al capitale.

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel **perimetro di consolidamento**:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	% posseduta	% per consolid.
Società controllate		
---	---	
Società partecipate		
Livia Tellus Romagna Holding (bilancio consolidato)	4,08%	4,08%
LEPIDA SPA	0,0014%	0,0014%
A.M.R. SRL CONSORTILE	0,4242%	0,4242%
Enti strumentali controllati		
---	---	
Enti strumentali partecipati		
ASP del Forlivese	17,59%	17,59%
ACER Azienda Casa	2,69%	2,69%
Consorzio Bonifica	1,01%	1,01%

4. Principi di consolidamento applicati

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n.4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Il consolidamento presuppone che sia rispettato il requisito dell'uniformità e, in particolare, viene richiesta l'uniformità:

- temporale;
- formale;
- sostanziale.

L'uniformità dei bilanci è garantita per i componenti del gruppo che partecipano al bilancio consolidato tramite:

- il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 per gli enti che adottano la contabilità finanziaria;
- l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dalla capogruppo nei confronti dei propri enti e società per i componenti che adottano la contabilità civilistica.

In tal senso, la data di chiusura dei bilanci delle realtà oggetto di consolidamento risulta armonizzata e, per-

tanto, sono stati utilizzati per tutti i soggetti rientranti nel Perimetro di Consolidamento i bilanci al 31.12.2018, approvati dai competenti organi di ciascun ente con la precisazione che gli schemi di bilancio, per quanto tutti basati su una contabilizzazione economico/patrimoniale, non sono coincidenti tra loro né con lo schema previsto per la predisposizione del Bilancio Consolidato delle P.A. dal D.Lgs. 118/2011.

La diversità tra gli schemi che obbligatoriamente utilizzano gli enti locali per la redazione dei loro bilanci e gli schemi utilizzati dalle società in contabilità civilistica è superata tramite le informazioni integrative richieste in nota integrativa ai sensi delle predette direttive. Le stesse intervengono anche sotto il profilo dell'uniformità sostanziale richiedendo che i bilanci da inserire nel consolidato siano redatti utilizzando i medesimi criteri di valutazione, pur essendo accettabile derogare a tale obbligo di uniformità quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, sempre garantendo l'informativa supplementare.

I metodi di consolidamento utilizzabili, in conformità con quanto previsto dal P.C. 4/4, sono i seguenti:

- società / enti controllati: metodo integrale;
- società / enti partecipati: metodo proporzionale.

METODO DI CONSOLIDAMENTO	%	controllo	Metodo di consolidamento
Livia Tellus Romagna Holding	4,08%	NO	proporzionale
LEPIDA SPA	0,0014%	NO	proporzionale
A.M.R. SRL CONSORTILE	0,4242%	NO	proporzionale
ASP del Rubicone	17,59%	NO	proporzionale
ACER Azienda Casa	2,69%	NO	proporzionale
Consorzio Bonifica	1,01%	NO	proporzionale

5. I criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”*.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero

le caratterizzazioni economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

6. Operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In ogni caso non hanno costituito oggetto di rettifica le operazioni o i rapporti infragruppo ritenuti irrilevanti ai fini dell'evidenziazione di una situazione "veritiera e corretta" del bilancio di gruppo. infatti il P.C. allegato 4/4 prevede la possibilità di non eliminare i dati contabili relativi ad operazioni infragruppo di importo irrilevante "*...l'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte...*".

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018 all'interno del Gruppo, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.;
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. sistemazione contabile dei disallineamenti.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (p. 4.2).

7. Redazione del Bilancio consolidato - Differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune di Forlimpopoli i valori degli enti partecipati sono confluiti:

- pro-quota, in proporzione alla percentuale posseduta, in caso di consolidamento con metodo "proporzionale".

In base a quanto previsto dal "*Principio Contabile OIC n. 17 - Bilancio Consolidato*", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza è costituita da componenti determinatisi alla data del consolida-

mento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il P.C. OIC n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dall'art. 33. co. 1, D.Lgs. 127/1991; tale deroga è stata seguita per determinare la differenza di consolidamento nel presente Bilancio Consolidato, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del primo bilancio consolidato del Comune di Forlimpopoli per l'esercizio 2018, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato Patrimoniale 2018 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la differenza tra tali ultimi valori è risultata :

- in alcune situazioni superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio Netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17; si fa presente che le differenze di consolidamento (comprese le differenze di annullamento) vengono allocate per prassi professionale nel conto "Utili (perdite) a nuovo" e così sono state inserite nella voce di Patrimonio Netto A.II.a "Riserve: *da risultato economico di esercizi precedenti*".
- in altre inferiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta nelle Immobilizzazioni Immateriali dell'Attivo del Bilancio Consolidato, in particolare alla voce "Avviamento", secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, in quanto non è stato possibile allocarla a specifiche attività separatamente identificabili e si ritengono soddisfatti i requisiti che consentono l'iscrizione di tale voce (acquisto a titolo oneroso, quantificabile, recuperabile).

In dettaglio le differenze di consolidamento dovute allo storno del valore di carico delle partecipazioni sono

state così determinate e imputate:

ENTE	Valore di acquisto / carico	Quota di P.N.	Differenza di Consolidamento	Imputazione
Livia Tellus Romagna Holding	9.228.560	13.702.055	4.473.494	riserve
LEPIDA SPA	1.017	957	68	avviamento
A.M.R. SRL CONSORTILE	13.719	13.856	137	riserve
ASP del Rubicone	---	448.294	452.181	avviamento
ACER Azienda Casa	233.087	233.087	---	---
Consorzio Bonifica	22.508	22.508	---	avviamento

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

8. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

ENTE	Crediti > 5 anni	Debiti > 5 anni
Comune di Forlimpopoli	---	---
Livia Tellus Romagna Holding	---	---
LEPIDA SPA	---	---
A.M.R. SRL CONSORTILE	---	Debiti verso altri € 9.095 (x 0,4242%= 39)
ASP del Forlivese	---	---
ACER Azienda Casa	Crediti verso altri € 2.134.787 (x 2,69%= 57.426)	---
Consorzio Bonifica	---	---

9. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

- Livia Tellus Romagna Holding: non risultano indicati debiti assistiti da garanzie reali su beni;
- LEPIDA SPA: non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni;
- A.M.R. SRL CONSORTILE: non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni;
- ASP del Forlivese: non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni;
- ACER Azienda Casa: non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni;
- Consorzio Bonifica: non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni.

10. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo:

Ratei attivi			
- ratei attivi vari	4.057	(23.065 x 17,59%)	ASP Forlivese
Risconti attivi			
- risconti attivi vari	48.706	(1.1193.786 x 4,08%)	Livia Tellus
- altri risconti	2.151	(212.979 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- altri (abbonamenti, servizi e somministrazioni)	1.619	(60.185 x 2,69%)	ACER
- altri risconti vari	3.685	(20.947 x 17,59%)	ASP Forlivese

Ratei passivi			
- salario accessorio	102.328		Comune Forlimpopoli
- altri ratei	110	(4.092 x 2,69%)	ACER
- altri ratei passivi	89.376	(508.107 x 17,59%)	ASP Forlivese
Risconti passivi			
- contributi per investimenti da P.A.	1.086.079		Comune Forlimpopoli
- risconti passivi vari	24.929	(610.996 x 4,08%)	Livia Tellus
- altri risconti passivi	937	(34.840 x 2,69%)	ACER
- contributi agli investimenti	975.566	(5.546.140 x 17,59%)	ASP Forlivese

Altri accantonamenti			
- fondo passività potenziali	300.000		Comune Forlimpopoli
- altri accantonamenti	145.510	(3.566.411 x 4,08%)	Livia Tellus
- fondo oscillazione consumi	7.164	(709.311 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- fondo lavori somma urgenza	11.124	(1.101.381 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- fondo per rischi e oneri	1.276	(300.700 x 0,4242%)	A.M.R.
- fondo manutenzione stabili	9.873	(367.035 x 2,69%)	ACER
- fondo progettazione e innovazione	3.437	(127.763 x 2,69%)	ACER
- altri accantonamenti	194.945	(1.108.273 x 17,59%)	ASP Forlivese

11. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento, quando il loro ammontare è significativo:

- int.pass.su debiti vs banche	51.861		Comune Forlimpopoli
- altri oneri finanziari	21.349	(523.264 x 4,08%)	Livia Tellus
- altri oneri finanziari	139	(13.808 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- oneri su depositi bancari e postali	994	(36.958 x 2,69%)	ACER
- int. passivi su depositi cauzionali	440	(16.437 x 2,69%)	ACER
- interessi e altri oneri	246	(9.143 x 2,69%)	ACER
- interessi passivi	2.456	(13.964 x 17,59%)	ASP Forlivese

12. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo

Proventi straordinari			
- sopravv.attive e insuss.passivo	413.622		Comune Forlimpopoli
- plusvalenze patrimoniali	95.583		Comune Forlimpopoli
- altri proventi straordinari	6.765	(669.797 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- altri proventi straordinari	2.429	(13.806 x 17,59%)	ASP Forlivese
Oneri straordinari			
- sopravv. passive ed insuss. attivo	1.027.513		Comune Forlimpopoli
- sopravv. passive ed insuss. attivo	593	(58.676 x 1,01%)	Consorzio Bonifica
- sopravv. passive ed insuss. attivo	451	(21.921 x 2,057%)	A.T.R.
- altri oneri straordinari	4.937	(240.000 x 2,057%)	A.T.R.

13. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

I componenti dell’Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente.

Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei CDA degli organismi consolidati; per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese né gettone di presenza, oltre all’indennità di funzione spettante per la carica ricoperta.

Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio a quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento.

14. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul *fair value*, entità e natura.

Le società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti derivati.

15. Enti inclusi nel consolidato – informazioni supplementari (personale – perdite ripianate)

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel **perimetro di consolidamento**:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	% per consolidam.	Spese di personale	Perdite ripianate ultimi 3 anni
Livia Tellus Romagna Holding	4,08%	377.566	NO
LEPIDA SPA	0,0014%	69	NO
A.M.R. SRL CONSORTILE	0,4242%	4.866	NO
ASP del Forlivese	17,59%	784.712	NO
ACER Azienda Casa	2,69%	54.189	NO
Consorzio Bonifica	1,01%	86.472	NO

16. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO				
Cod.	Descrizione Conto	Dare	Avere	Note di commento
S.P.A. B IV 1 b S.P.P A II e	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE) Riserve altre riserve indisponibili (COMUNE)	22.508	22.508	Ischita nelle immobilizzazioni finanziarie la partecipazione del Comune nel Consorzio Bonifica
S.P.A. B IV 1 b S.P.P A II e	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE) Riserve altre riserve indisponibili (COMUNE)	233.087	233.087	Ischita nelle immobilizzazioni finanziarie la partecipazione del Comune in ACER

RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO				
Cod.	Descrizione Conto	Dare	Avere	Note di commento
S.P.A. B IV 1 b S.P.P A I S.P. P. A II a S.P.P A II b S.P. P. A II a	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE) Fondo di dotazione (LIVIA) Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (LIVIA) Riserve da capitale (LIVIA) Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (COMUNE)	5.367.258 2.223.329	9.228.560 4.473.494	Eliminata partecipazione del Comune vs Livia Tellus Romagna S.p.a, imputando la differenza di consolidamento nella Riserva
S.P.A. B IV 1 b S.P.P A I S.P. P. A II a S.P. A II b	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE) Fondo di dotazione (LEPIDA) Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (LEPIDA) Riserva <i>da capitale</i> (LEPIDA)	917 32 - 0,21	1.017	Eliminata partecipazione del Comune vs LEPIDA, imputando la differenza di consolidamento ad Avviamento

S.P. A. B I 5	Avviamento	68		
S.P.A. B IV 1 b	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE)		22.508	Eliminata partecipazione del Comune vs Consorzio Bonifica, imputando la differenza di consolidamento ad Avviamento
S.P.P A I	Fondo di dotazione (CONSORZIO)	22.168		
S.P. P. A II a	Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (CONSORZIO)	340		
S.P. A. B I 5	Avviamento	0,01		
S.P.A. B IV 1 b	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE)		13.719	Eliminata partecipazione del Comune vs A.M.R., imputando la differenza di consolidamento a Riserva
S.P.P A I	Fondo di dotazione (A.M.R)	424		
S.P. P. A II a	Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (A.M.R)	230		
S.P.P A II b	Riserve da capitale (A.M.R)	13.202		
S.P. P. A II a	Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (COMUNE)		137	
S.P.A. B IV 1 b	Partecipazione <i>imprese partecipate</i> (COMUNE)		233.087	Eliminata partecipazione del Comune vs ACER
S.P.P A I	Fondo di dotazione (ACER)	118.691		
S.P. P. A II a	Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (ACER)	57.174		
S.P.P A II b	Riserve da capitale (ACER)	57.222		
S.P.P A I	Fondo di dotazione (ASP)		499.181	Eliminata partecipazione del Comune vs ASP, imputando la differenza di consolidamento ad Avviamento
S.P. P. A II a	Riserve <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> (ASP)	47.000		
S.P.A B I 5	Avviamento	452.181		